



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca  
Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. n. 1815  
Spedito il 10.12.2012

Al Sig. Ministro

**SEDE**

**OGGETTO:** Attuazione del D.P. C.M. 26.7.2011, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza, ai diplomi universitari di area sanitaria, dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Adunanza del 5/12/2012

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

- Vista la nota del Dipartimento per l'Università, AFAM, e per la Ricerca (Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio - Uff. II) Prot. 3737 del 29/10/2012 per quanto in oggetto specificato;
- Vista la Legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- Visto il D.P.C.M. 26.7.2011 in particolare l'art. 3 dell'accordo Stato Regioni in esso recepito;
- Visto il parere dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie de 15 ottobre 2004 (Mozione dell'Osservatorio delle professioni sanitarie relativa al riconoscimento dei titoli pregressi per il conseguimento della laurea triennale delle professioni sanitarie, approvata nella seduta del 21.7.2004);
- In riferimento al riconoscimento delle equivalenze ai sensi dell'art.4, comma 2 della Legge n. 42/99, e alla necessità di fornire i criteri sulla base dei quali individuare le necessarie misure compensative come previsto all'art. 3 del DPCM 26.7.2011;
- Acquisita informalmente la disponibilità di numerose sedi universitarie dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per lo svolgimento delle suddette misure compensative;
- Sentiti i Relatori;

RITIENE

che per il riconoscimento dell'equivalenza in oggetto il debito formativo debba comprendere:

- a) una formazione obbligatoria nei settori del management sanitario, dell'inglese scientifico e della bioetica;
- b) una formazione integrata delle conoscenze professionali e del curriculum, in particolare delle attività di base e caratterizzanti dei singoli corsi, anche in relazione al necessario aggiornamento per un numero di crediti modulato secondo il piano didattico a suo tempo frequentato e comunque per un numero di crediti non inferiore a 60 CFU;
- c) una prova finale.

Ritiene inoltre, in riferimento all'art.2 comma 3 del DPCM 26 luglio 2011, che non possano essere valutabili Corsi di formazione di durata inferiore alle 750 ore annue.

Ritiene infine utile l'acquisizione del parere dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie.

IL SEGRETARIO  
dott. Daniele LIVON

IL PRESIDENTE  
prof. Andrea LENZI